

## **Perizia: determinazione geometrica dell'altezza di un uomo in un caso di indagine foto antropometrica forense**

20 Marzo 2014

Maurizio Cusimano

Nelle indagini penali, sempre più spesso si assiste alla valutazione probatoria delle immagini acquisite da videocamere di sorveglianza e fotocamere, sia in maniera incidentale, sia a seguito di disposizioni di intercettazioni ambientali o servizi investigativi di appostamento, pedinamento, documentazione.

Spesso però, le identificazioni non possono essere accurate e, a causa delle condizioni ambientali in caso di identificazione diretta o della scarsa qualità delle immagini, in caso di identificazione indiretta, si finisce per coinvolgere persone che si dichiarano estranee ai fatti ed al luogo ma che, per carenza di alibi certi, incombono nell'onere di provare la loro non compatibilità coi soggetti ritratti o ripresi.

Non parlerò in questa sede della perizia antropometrica in generale, perché oramai da quando la guardia penitenziaria Bertillon la mise a punto, ne sono stati fatti progressi e perfezionamenti ma, in questo lavoro, di un argomento specifico e che spesso ricorre nelle motivazioni di sentenza a sostegno della rigettabilità della perizia antropometrica: la scarsa descrizione del procedimento adottato e la non attendibilità della misurazione dell'altezza del soggetto ripreso.

Per visualizzare il contributo clicca [qui](#).

Nelle indagini penali, sempre più spesso si assiste alla valutazione probatoria delle immagini acquisite da videocamere di sorveglianza e fotocamere, sia in maniera incidentale, sia a seguito di disposizioni di intercettazioni ambientali o servizi investigativi di appostamento, pedinamento, documentazione.

Spesso però, le identificazioni non possono essere accurate e, a causa delle condizioni ambientali in caso di identificazione diretta o della scarsa qualità delle immagini, in caso di identificazione indiretta, si finisce per coinvolgere persone che si dichiarano estranee ai fatti ed al luogo ma che, per carenza di alibi certi, incombono nell'onere di provare la loro non compatibilità coi soggetti ritratti o ripresi.

Non parlerò in questa sede della perizia antropometrica in generale, perché oramai da quando la guardia penitenziaria Bertillon la mise a punto, ne sono stati fatti progressi e perfezionamenti ma, in questo lavoro, di un argomento specifico e che spesso ricorre nelle motivazioni di sentenza a sostegno della rigettabilità della perizia antropometrica: la scarsa descrizione del procedimento adottato e la non attendibilità della misurazione dell'altezza del soggetto ripreso.

Per visualizzare il contributo clicca [qui](#).

**TAG:** *investigazioni, perizia, Videosorveglianza, competenze trasversali per la professione, Criminologia, Diritti della persona, Diritto della privacy, Diritto delle nuove tecnologie e delle comunicazioni, penale, privato, Diritto processuale civile, Medicina legale, Procedura penale*

---

### **Avvertenza**

*La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.*